

Art. 230-bis.
Impresa familiare.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa.

I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

Art. 230-ter.
Diritti del convivente
(1)

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 46, [L. 20 maggio 2016, n. 76](#).

La [Corte costituzionale](#), con [sentenza 25 luglio 2024, n. 148](#), ha dichiarato:

- a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»;
- b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-TER.

CODICE CIVILE

Libro VI, Titolo V Della prescrizione e della decadenza

Art. 2934.

Estinzione dei diritti.

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Art. 2935.

Decorrenza della prescrizione.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Art. 2938.

Non rilevabilità d'ufficio.

Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Sezione II

Della sospensione della prescrizione

Art. 2941.

Sospensione per rapporti tra le parti.

La prescrizione rimane sospesa:

- 1) tra i coniugi;
- 2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
- ...

Sezione IV

Del termine della prescrizione

§ 1 - Della prescrizione ordinaria

Art. 2946.

Prescrizione ordinaria.

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Corte Costituzionale, 23/01/2026, n. 7

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 2941, primo comma, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto, atteso che la ratio della norma, volta a tutelare l'unità e la stabilità del legame affettivo, si rinviene anche nelle convivenze stabili riconosciute quali

formazioni sociali ai sensi dell' articolo 2 Cost., alla luce dell'evoluzione normativa culminata nella legge n. 76 del 2016. La sospensione opera indipendentemente dalla registrazione formale della convivenza, essendo sufficiente la prova certa, anche a posteriori, dell'inizio e della cessazione della stabile convivenza, e si applica tanto alle coppie eterosessuali quanto a quelle omosessuali, in conformità ai principi di eguaglianza e di tutela delle formazioni familiari.